

**DELIBERA N. DL/1/2019/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALLA SOCIETA'
TELEMONTEGIOVE SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“LAZIO TV”)**

OGGETTO: proposta di sanzione alla SOCIETA' TELEMONTEGIOVE SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “LAZIO TV”) per la violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/05, art. 36-bis comma 1 lett. a), art. 37 co. 1 e art. 38 co. 9, come modificato dal D.LGS. 44/2010 e dell'art. 3, commi 1, 2 e 4 della Delibera Agcom n. 538/01/CSP.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 29 gennaio 2019 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 “Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 34/05/CSP, dell’8 marzo 2005, recante “Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP”, ed in particolare l’art. 5-ter;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.;

CONSIDERATO che, in data 03 settembre 2018, con nota prot. n. RT 705/18, inviata via PEC alla società Telemontegiove srl., il Co.re.com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Lazio Tv” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/08/2018 e le ore 24.00 del 31/08/2018 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 06/08/2018 alle ore 24.00 del 12/08/2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

CONSIDERATO che, in data 18 settembre 2018, la società Telemontegiove srl ha provveduto a consegnare presso il Co.re.com. Lazio i dvd contenenti le registrazioni richieste;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l'anno 2018, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

PRESO ATTO che, dalle risultanze dell'attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 30 ottobre 2018, prot. n. RT/830/18, si rilevano le seguenti criticità:

- Sono state riscontrate, durante l'intera settimana, violazioni nel rispetto della normativa sui tetti di affollamento pubblicitario orario;
- Sono state riscontrate violazioni nel rispetto della normativa pubblicitaria durante la trasmissione del notiziario LazioTG della giornata del 12 agosto 2018 delle ore 19:34:27 fino alle 20:01:54: in un servizio su una manifestazione musicale a Terracina vengono trasmesse le schermate dei due locali sponsor dell'incontro dei fan con il rapper Moreno (Old Wild West e Taccarella Pinsa e Pizza) con indirizzo a video e ribadito dalla voce fuori campo;

RILEVATO che, dalla visione dei supporti magnetici, è stata violata la normativa sul rispetto dell'affollamento pubblicitario di cui all'art. 38, comma 9, D.lgs. 177 del 31 luglio 2005, essendo stata superata la percentuale del 25% di ogni ora di programmazione, specificatamente nelle seguenti giornate e fasce orarie:

- 6 agosto 2018: dalle 00:00 alle 01:00 (28.6 %) – dalle 06:00 alle 07:00 (32.9%) – dalle 07:00 alle 08:00 (45.7%) – dalle 20:00 alle 21:00 (36.9%);
- 7 agosto 2018: 06:00 alle 07:00 (33.8%) – dalle 07:00 alle 08:00 (41.7%) – dalle 13:00 alle 14:00 (30.1%);
- 8 agosto 2018: dalle 06:00 alle 07:00 (34.4%) – dalle 07:00 alle 08:00 (45.2%) – dalle 20:00 alle 21:00 (29.8%) – dalle 23:00 alle 24:00 (29.1%);
- 9 agosto 2018: dalle 6:00 alle 7:00 (30.8%) - dalle 07:00 alle 08:00 (48.4%) – dalle 8:00 alle 9:00 (30.0%) – dalle 13:00 alle 14:00 (30.3%);
- 10 agosto 2018: dalle 06:00 alle 07:00 (33.6%) – dalle 07:00 alle 08:00 (43.2%);
- 11 agosto 2018: dalle 6:00 alle 7:00 (40.2%) - dalle 07:00 alle 08:00 (41.6%);
- 12 agosto 2018: dalle 06:00 alle 07:00 (32.9%) – dalle 07:00 alle 08:00 (45.3%) – dalle 20:00 alle 21:00 (31.8%).

Si precisa altresì che le telepromozioni presenti nelle suddette fasce orarie sono state calcolate solo nell'affollamento giornaliero e non anche in quello orario;

RILEVATO inoltre che, dalla visione dei supporti magnetici, in data 12 agosto 2018, durante l'edizione del notiziario LazioTG, nel servizio su una manifestazione musicale che si terrà a Terracina, sono trasmesse dalle ore 19:51:34 alle 19:51:44 in sovrapposizione le schermate che pubblicizzano i locali commerciali sponsor dell'incontro dei fan con il rapper Moreno (Old Wild West e Taccarella Pinsa e Pizza), con indirizzo a video e ribadito dalla voce fuori campo. Inoltre, in conclusione del servizio, (19:52:26) il conduttore rientrando in studio, ribadisce *“ci saremo anche noi, alle 23:00 dopo il concerto, Old Wild West e Taccarella Pinsa e Pizza in Piazza Gregorio Antonelli”*, violando l'art. 37 co. 1 del d.lgs. 177/05;

PRESO ATTO che, in data 19 novembre 2018, il Co.Re.Com Lazio ha inviato tramite Pec la contestazione n. 15/2018 alla società Telemontegiove srl per la presunta violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/05, art. 37 comma 1 e dell'art. 40 co.1, come modificato dal DLGS 44/2010 e dell'art. 3 commi 1, 2 e 4 della Delibera Agcom n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, in data 19 dicembre 2018, con nota Prot. n. R.U./0029348/18, la società Telemontegiove srl ha fatto pervenire entro i termini richiesti le proprie memorie difensive;

PRESO ATTO che, nelle memorie difensive presentate dall'Avv. Italo Sciscione, si fa presente che:

“Innanzitutto si evidenzia come il leggero superamento della percentuale di affollamento pubblicitario riguardi solo poche ore durante l'arco della giornata, essendo tale fenomeno certamente sporadico ed occasionale. Comunque appare rilevante evidenziare come durante l'arco dell'intera giornata la mia assistita abbia rispettato il complessivo limite pubblicitario indicato dal Corecom nella misura del 25%. Si sottolinea, inoltre, come avete senz'altro accertato, l'esistenza di tante altre fasce interessate da un calo significativo di pubblicità o addirittura loro totale mancanza in quanto evidentemente non ritenuta interessante dalla clientela. Tale ultima ed importantissima circostanza, non consente una equa distribuzione dei passaggi pubblicitari programmabili durante una giornata e, comunque, lo sfioramento non appare significativo.

PRESO ATTO altresì che: *“relativamente alla seconda contestazione concernente le immagini dei locali Old Wild West e Taccarella Pinsa e Pizze la stessa non appare fondata per almeno tre ragioni:*

- a) Innanzitutto la visualizzazione dei locali in questione non è avvenuta senza alcuna ragione al fine di promuovere gli stessi. Infatti, come correttamente riportato dal Corecom l'emittente ha semplicemente fornito un'informazione circa la presenza di un noto personaggio pubblico... Trattasi, a ben vedere, di un personaggio assolutamente noto soprattutto nel mondo dei più giovani, e la sua presenza in una città di provincia era certamente meritevole di formare oggetto di informazione.*
- b) Altro elemento che merita di essere evidenziato è costituito dal fatto che né le immagini trasmesse né eventuali commenti audio hanno indicato il settore merceologico a cui appartengono i locali in questione ovvero hanno rappresentato la tipologia di esercizio commerciale. Inoltre non sono stati indicati neppure i contatti telefonici o i riferimenti internet a dimostrazione della assoluta neutralità della notizia...*
- c) In ultimo, ma non per ultimo, non può non essere evidenziato il lasso temporale di soli dieci secondi in cui sono apparse le immagini in contestazione, oggettivamente troppo esigue per poter essere definito pubblicità”.*

RILEVATO che è stata violata la norma in materia di affollamento pubblicitario come all'art. 38, comma 9 del d.lgs n. 177/05, avendo superato il tetto orario del 25% +2% in numerose fasce orarie per tutte le giornate oggetto di monitoraggio;

RILEVATO che alle ore 19:51:35 del 12 agosto 2018 viene mandato in onda la promozione del locale Old Wild West con indirizzo a video e ribadito dalla voce fuori campo del conduttore;

RILEVATO che alle ore 19:51:39 del 12 agosto 2018 viene mandato in onda la promozione del locale Taccarella Pinsa & Pizza con indicato in sovraimpressione il sito internet;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del d.lgs n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del d.lgs n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del d.lgs n. 177/05, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

RILEVATO che le violazioni dei predetti obblighi sono amministrativamente sanzionate ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 4, del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, per cui è prevista una sanzione da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VALUTATO quindi opportuno di dover formulare proposta di sanzione per le violazioni rilevate nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) ciascuna, pari al minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITO il parere favorevole del direttore del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia” dott. Aurelio Lo Fazio;

DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di formulare la proposta di sanzione a carico della società Telemontegiove srl con sede legale in Viale Delle Industrie, 52 – 04019 Terracina (LT), P.I. 00296670599, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato "Lazio Tv" per la violazione delle disposizioni contenute negli art. 36-bis comma 1 lett. a), art. 37 co. 1 e art. 38 co. 9, del D.lgs n. 177/05 e nell'articolo 3, commi 1, 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP, per aver violato la normativa sui tetti di affollamento pubblicitario orario e per aver trasmesso, come specificato in premessa, due messaggi pubblicitari non segnalati durante la trasmissione del notiziario LazioTG (Old Wild West e Taccarella Pinsa e Pizza), nella misura complessiva di euro 2.066,00 (euro duemilasestantasei/00).
2. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 29 gennaio 2019

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Michele Petrucci